



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

## Newsletter 3/20

### Newsletter Emergenza Coronavirus COVID-19. Prassi operative nei luoghi di lavoro.

*In relazione alle misure emergenziali adottate dal governo per il contenimento del contagio da coronavirus, l'Osservatorio sicurezza intende con questa news informare e aggiornare i colleghi sull'andamento e lo sviluppo delle misure preventive da adottare sui luoghi di lavoro.*

*Informazioni generali su COVID-19.*

*Non ci soffermiamo in questa sede sulle informazioni di carattere generale sul Coronavirus che sono già state ampiamente trattate in vari ambiti. Per eventuali approfondimenti segnaliamo il seguente link:*

[www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp](http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp)

### **Riferimenti normativi e comunicazioni a seguito dei DPCM.**

*Decreti emessi:*

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- OCDPC n. 646 dell'08.03.2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 09 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

*Come noto il DPCM 09/03/2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale limitazioni alla mobilità che è consentita esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, dal 10 Marzo al 03 Aprile 2020*

*14.03.2020 – Divulgazione del Protocollo condiviso tra governo e le parti sociali che stabilisce le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro (uffici e unità produttive) per l'emergenza Coronavirus.*

## **Note generali.**

*In data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".*

*Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.*

*Sono tredici i temi toccati dal protocollo siglato da governo e parti sociali. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. A seguire i 13 punti contenuti nel protocollo.*

- 1) informazioni;*
- 2) modalità di ingresso in azienda;*
- 3) modalità di accesso dei fornitori esterni;*
- 4) pulizia e sanificazione in azienda;*
- 5) precauzioni igieniche personali;*
- 6) dispositivi di protezione individuale;*
- 7) gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack);*
- 8) organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);*
- 9) gestione entrata e uscita dei dipendenti;*
- 10) spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;*
- 11) gestione di una persona sintomatica in azienda;*
- 12) sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS*
- 13) aggiornamento del protocollo di regolamentazione.*

Ecco riassunti alcuni dei principali contenuti.

1 - Fatto salvo che le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informative circa le disposizioni delle Autorità e consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali e dei luoghi di lavoro, appositi depliant informativi su tematiche relative al Coronavirus, si autorizza la misurazione all'ingresso della temperatura dei dipendenti e si chiede ai medesimi di informare subito il datore di lavoro nel caso si manifestino sintomi sospetti durante il lavoro. *(Si rimanda alla nota al punto 2 del protocollo per quanto riguarda la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea che costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente).*

2 - Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportato occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati.

3 - L'azienda deve garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. In generale deve garantire la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro.

4 - Non previsto obbligo di mascherine per chi non manifesta sintomi, come previsto dall'Oms. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche

5 - Si dispone la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. Prevista anche la rimodulazione dei turni per evitare che le persone si incontrino.

6 - Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) . Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

7 - Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo allontanamento/isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

8 - Si evidenzia la possibilità di interrompere la produzione per mettere in campo le varie misure e attrezzare le fabbriche. In questa fase i dipendenti sarebbero in cassa integrazione.

## CORONAVIRUS NOTA PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI.

In relazione alle misure adottate dal governo il coordinatore svolgerà la propria mansione non trascurando quanto richiamato in precedenza e rispettando nel migliore dei modi quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che disciplina in via generale, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, si consiglia di porre attenzione a quanto contenuto nell'allegato XIII *Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere* nel quale sono contenute le prescrizioni da adottare.... "tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi". Ricordiamo a questo proposito che la valutazione dei rischi (DVR per brevità) è il documento cardine e obbligo non delegabile del datore di lavoro. Il DVR deve individuare, tra l'altro, gli strumenti e le modalità operative che il servizio prevenzione (rappresentato dal RSPP) in collaborazione con il Medico competente e sentito il RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), deve individuare cercando per quanto possibile di ridurre i rischi. Il DVR deve essere aggiornato e coordinato, per lo specifico luogo di lavoro. Nello specifico il DVR nell'aggiornamento da redigere per la valutazione del rischio epidemiologico, dovrà recepire le misure emanate dalle autorità competenti, cui vi può essere assembramento di persone o comunque, pericolo di trasmissione del virus, adottando accorgimenti e procedure compatibili con le lavorazioni.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (CSE) deve verificare i contenuti del DVR di cui sopra e soprattutto quanto contenuto nei POS (documento di valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell'impresa operanti in cantiere e che deve identificare le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo i rischi). Nello specifico il CSE verificherà che siano state attuate tutte le necessarie misure preventive per scongiurare la presenza del corona virus nelle aree di cantiere, verificando ad esempio quali siano le condizioni igieniche degli apprestamenti di cantiere. Controllando, ad esempio, i servizi igienici presenti nei container di cantiere si dovrà verificare la presenza di lavamani, sapone e carta monouso. Si dovrà verificare inoltre la dotazione di gel lavamani soprattutto per chi non abbia nelle immediate vicinanze i servizi igienici (ad esempio lavori all'aperto, su ponteggi etc).

Il Coordinatore dovrà valutare inoltre se sospendere lavorazioni che richiedono un assembramento di persone o non garantiscano le distanze di sicurezza di un metro (in analogia a quanto previsto dal DPCM per i locali pubblici) come, ad esempi, lavorazioni che richiedono la presenza di due persone su un trabattello o su una PLE, lavori che richiedano assistenza ravvicinata e così via. Il CSE potrà valutare inoltre la sospensione di tutte le lavorazioni che richiedono uso di mascherine quali DPI vista la crescente difficoltà di reperimento delle stesse. Nel caso in cui l'impresa dichiari che queste non siano reperibili le lavorazioni dovranno essere rimandate. Inoltre ove la lavorazione lo consenta, il CSE raccomanderà l'uso di guanti quale protezione dal contatto della pelle delle mani con impugnature o comandi di attrezzature.

Oltre a attenersi a quanto ordinato, le imprese e i lavoratori dovranno verificare tutte le lavorazioni e nel caso in cui riscontrino situazioni anche potenzialmente pericolose e dovranno comunicarle al CSE per poter coordinare le azioni necessarie, rimettendo anche ogni ulteriore valutazione alla Committenza.

A sostegno dell'operato del Coordinatore della sicurezza si riportano di seguito i riferimenti normativi specifici che potranno essere di valido supporto su un'auspicabile integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

### **D.Lgs.81/058 e s.m.i.:**

*art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)*

*l'art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori), comma 1 lett. f) e il Titolo X-Sospensione dei lavori: La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.*

*Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008: Esposizione ad agenti biologici. Partiamo dalla classificazione del Coronavirus COVID-19 che ai sensi dell'art. 268 del TUSL rientrerebbe tra gli agenti biologici di gruppo 4 ovvero quelli che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.*

*DLgs n. 50/2016 art. 107 (Sospensione). In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.*

### **codice civile art. 2087**

#### **Note per i sopraluoghi in cantiere e la redazione/aggiornamento del PSC.**

Le prescrizioni (All.XIII D. Lgs.81/08) riguardano innanzitutto gli spogliatoi e gli armadi per il vestiario, che devono disporre di "adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie". Gli spogliatoi devono avere in dotazione "attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro". Per quanto riguarda le docce, il numero minimo è di una ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. Altro capitolo, i lavabi: "devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 persone impegnate nel cantiere". Quando per particolari esigenze si utilizzano bagni mobili chimici, devono presentare caratteristiche "tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti".

#### **Locali di riposo e refezione.**

Forniti di sedie e tavoli, devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati. Il pavimento e le pareti devono essere puliti. Nel caso in cui i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande. Ed eventualmente di attrezzature per preparare i pasti in condizioni igieniche soddisfacenti. In cantiere deve esserci acqua potabile, sia nei locali occupati, sia nelle vicinanze dei posti di lavoro. Infine, nei luoghi di riposo e nelle refezioni, così come negli spazi chiusi di lavoro, vige il divieto di fumo.

#### **Monoblocchi prefabbricati.**

I monoblocchi prefabbricati adibiti a spogliatoi, locali di riposo e refezione non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40. L'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.

#### **Caravan igienico assistenziali.**

L'uso di caravan o roulotte come servizi igienico-assistenziali è consentito esclusivamente ad inizio cantiere "per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri". Il loro utilizzo è possibile nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane. Tutto ciò, in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

#### **I posti di lavoro nei cantieri: al lavoro anche con il Coronavirus.**

All'interno dei cantieri, i luoghi di lavoro devono soddisfare una serie di requisiti. A cominciare dalle porte di emergenza, che vanno aperte verso l'esterno. Inoltre, tali porte non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. E ancora: le porte scorrevoli e le porte a bussola non possono fungere in alcun modo da uscite di emergenza.

## **Areazione**

Ai lavoratori deve essere garantita una "sufficiente e salubre quantità di aria". Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, dovranno funzionare in modo tale che il personale non sia esposto a "correnti d'aria moleste". Altro capitolo, i depositi e gli accumuli di sporcizia: vanno rimossi rapidamente proprio per evitare rischi sulla salute degli operai e di tutto il personale di cantiere.

## **Illuminazione naturale e artificiale**

I posti di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale. Requisiti minimi a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

## **Pavimenti, pareti e soffitti dei locali, pulizia contro il Coronavirus**

I pavimenti non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Inoltre, sono fissi, stabili e antisdruciolevoli. Per quanto concerne le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali, vanno pulite e intonacate. L'allegato della Gazzetta Ufficiale si interessa anche alle pareti trasparenti o traslucide, in particolare le vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione. Ebbene, queste devono essere chiaramente segnalate e ben distanziate dal passaggio dei lavoratori.

## **Finestre e lucernari dei locali**

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti, non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. La loro pulizia deve essere facile ed agevole per gli operatori.

## **Porte e portoni**

Sulle porte trasparenti deve esserci un segnale apposito ad altezza d'uomo. Per una sicurezza totale di tutto il personale presente nel cantiere, le superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

## **Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili**

Le scale ed i marciapiedi mobili devono avere in dotazione i necessari dispositivi di sicurezza. A cominciare dall'arresto di emergenza, facilmente identificabile e accessibile.

Allegati

All.sic. 1 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020.

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 15/03/2020